

Provincia di Bologna
Comune di Zola Predosa
piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA

www.comune.zolapredosa.bo.it

Zola Predosa

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Adottato con Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 3 maggio 2006

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.05.2006 Allegato C - Criteri per graduare eventuali incentivi in rapporto al soddisfacimento dei requisiti volontari

1 - Criteri per l'applicazione degli sconti sugli oneri di urbanizzazione secondaria previsti al punto 1.6.4 della delibera di Consiglio regionale n. 849/1998 (costruzioni bioclimatiche, ecologiche o realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti)

Condizione necessaria per poter accedere agli incentivi relativi alle costruzioni bioclimatiche ed ecologiche o con tecnologia alternativa è l'acquisizione, in sede preliminare alla progettazione, dei dati sugli "agenti fisici caratteristici del sito" in cui si interviene, indicati nelle linee guida per la redazione del documento corrispondente al Prerequisito Analisi del Sito (clima igrotermico e precipitazioni, disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, disponibilità di luce naturale, clima acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, limitatamente ai campi elettromagnetici). I dati vanno riferiti ad un intorno opportunamente individuato dal progettista, più ampio dell'area oggetto dell'intervento (almeno a scala di complesso insediativo), come specificato nelle citate linee guida.

Non sono incentivabili come bioclimatici ed ecologici i "Requisiti volontari" delle famiglie 6, 8 e 9 in assenza dell'Analisi del Sito riferita almeno ai corrispondenti agenti caratteristici.

I pesi da assegnare ad ogni R.V. sono indicati nella tabella 1 alla colonna Peso da assegnare (a).

Il R.V. 6.1 potrà essere considerato solo congiuntamente al R.V. 6.2; il R.V. 6.4 verrà considerato solo congiuntamente al R.V. 6.5.

Poiché fare edilizia bioclimatica ed ecosostenibile significa soddisfare un sistema di requisiti atti a contenere i consumi energetici, a ridurre il consumo di acqua e di altre risorse naturali, a favorire l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale e non nocivi alla salute dell'uomo, si vuole incentivare la soddisfazione organica di questi requisiti con un premio di sinergia (c).

Il totale dell'ultima colonna (a + c) è proporzionale quindi al contributo di ciascun requisito riferito allo sconto complessivo sull'onere di U2 ammesso dal Comune con proprio atto deliberativo comunque entro il limite del 50% fissato al punto 1.6.4 della del. C.R. n.849/1998.

Il raggiungimento del punteggio 100 consentirà lo sconto del 50% degli oneri di urbanizzazione.

Es.: nella tabella 1 proposta di seguito, il R.V. 6.1, congiuntamente al R.V. 6.2, corrisponde a 6 punti, quindi darà diritto al 3% di sconto sulle U2 parametrando alla percentuale di sconto massimo applicabile. Il soddisfacimento in blocco dei R.V. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 darà diritto al premio di sinergia, in questo caso di 5 punti che, sommato al peso proposto, porta ad un totale di 15 punti, corrispondenti al 7,5% di sconto sulle U2.

TABELLA 1

Prerequisito volontario 1. Analisi del sito	Non sono incentivabili come bioclimatici ed ecologici i RV delle famiglie 6, 8 e 9 in assenza dell'analisi riferita ai corrispondenti agenti fisici caratteristici del sito			
	Requisito	Peso proposto punti (a) (*)	Premio di sinergia (c)	Totale Punti (a) + (c)
6.1 Controllo dell'apporto energetico dovuto al soleggiamento estivo (ombreggiamento) congiuntamente a:			6	

6.2 Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale			
6.4 Protezione dai venti invernali congiuntamente a: 6.5 Ventilazione naturale estiva		4	
Totale con un premio di sinergia di 5 punti se vengono soddisfatti in blocco i RV 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 (a+ c)	(10)	(5)	15
6.3 Risparmio energetico nel periodo invernale		12	
6.6 Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva		8	
Totale con un premio di sinergia di 5 punti se vengono soddisfatti i RV 6.3 e 6.6 (a + c)	(20)	(5)	25
Totale con un ulteriore premio di sinergia di 10* punti se vengono soddisfatti in blocco i RV 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 (a + c)	(30)	(10) + (10)*	(30) + (10) + (10)
8.1 Riduzione del consumo di acqua potabile		6	
8.2 Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture		6	
8.3 Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie		6	
Totale con un premio di sinergia di 7 punti se vengono soddisfatti I RV della famiglia 8 (a) + (c)	(18)	(7)	25
9.1 Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e delle finiture		8	
9.2 Asetticità		4	
9.3 Riciclabilità dei materiali da costruzione		8	
Totale con un premio di sinergia di 5 punti se vengono soddisfatti I R.V. della famiglia 9 (a) + (c)	(20)	(5)	25
1) Totale generale	(68)	(32)	100

I punti di cui alla colonna "Totale punti (a) + (c)" vanno rapportati alla percentuale dello sconto massimo ammesso, pari al 50%.

2.-Ulteriori criteri per l'applicazione di sconti sugli oneri di U2

Qualora gli interventi edilizi realizzati in ambito residenziale garantiscano il livello indicato al punto 5 della scheda del R.V. 6.7 "Uso dell'apparato energetico solare per il riscaldamento dell'acqua", si consente lo sconto massimo sugli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 20% mentre il raggiungimento del livello indicato al punto 7 della scheda di requisito consente uno sconto del 10%.

Per interventi di ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di accessibilità superiore a quello imposto dal D.M. 24/06/1989, n. 236, attivati sulla base del parametro di riferimento del R.V. 7.1 sono applicabili gli sconti sugli oneri di urbanizzazione secondaria stabiliti dal punto 1.6.15 della delibera di Consiglio Regionale n. 849 del 04/03/1998. La somma degli sconti sugli oneri di urbanizzazione secondaria stabilita sulla base dei criteri sopra indicati non può complessivamente essere superiore al 60% dell'onere medesimo.

PERMEABILITA' DEI SUOLI

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.05.2006

Art. 3 - Superfici

.... Superficie permeabile: Spe

La superficie permeabile è la porzione di terreno libera da edificazioni, sovrastanti o sottostanti, e/o da altre opere impermeabili, che consente alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente gli strati inferiori del suolo.

Art. 12 - Parametri urbanistici

.... Indice di permeabilità (P)

L'indice di permeabilità esprime la quantità percentuale di Sf o St non occupata da costruzioni (anche sotto il suolo) e/o da pavimentazioni impermeabili. Le superfici pavimentate con elementi alveolari posati a secco si considerano permeabili nella misura del 50%.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale variante di assestamento 2001: testo controdedotto aggiornato adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 13.06.2001, controdedotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.04.2002, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 295 del 10.09.2002

Art. 3.1.2 - Zone B- zone edificate a prevalente destinazione residenziale

.... 1) zone B1.1 e B1.2 - zone edificate consolidate pedecollinari.

Prescrizioni particolari:

.... almeno il 50 % della S.f. deve essere permeabile; almeno il 40% della S.f. deve essere sistemato a verde.

.... 2) zone B2 zone edificate consolidate in alta pianura.

Prescrizioni particolari:

.... almeno il 50 % del lotto fondiario deve essere non impermeabile; almeno il 40% del lotto fondiario deve essere sistemato a verde.

.... 5) zone B5. Aree ed insediamenti urbani di valenza ambientale.

Prescrizioni particolari:

.... almeno il 50 % del lotto fondiario deve essere non impermeabile; almeno il 40% del lotto fondiario deve essere sistemato a verde.

6) zone B6 - Nuclei prevalentemente residenziali nel sistema territoriale extra-urbano

Prescrizioni particolari:

.... almeno il 50 % del lotto fondiario deve essere non impermeabile; almeno il 40% del lotto fondiario deve essere sistemato a verde.

Art. 3.1.4 - Zone D1 - zone di completamento prevalentemente produttive

.... Prescrizioni particolari:

.... almeno il 20 % del lotto fondiario deve essere non impermeabile; almeno il 15% del lotto fondiario deve essere sistemato a verde.

Art. 3.1.5 - Zone D3 - zone di completamento commerciale, alberghiero, terziario.

.... Sp = 40%

Prescrizioni particolari:

L'intervento dovrà massimizzare la permeabilità fondiaria anche attraverso il ricorso a soluzioni che prevedano l'impiego di materiali drenanti o alveolari. Dovrà essere garantita una dotazione di verde permeabile (complessivo Vp +V1) non inferiore al 40% dell'area fondiaria.

E' prescritta la realizzazione di sistemi di laminazione delle acque piovane, mediante apposite strutture dimensionate in conformità alle indicazioni del Piano Stralcio di Bacino. I piazzali e i parcheggi, pubblici e privati, devono essere impermeabilizzati e le acque raccolte e trattate con vasche di prima pioggia.

Dovranno essere realizzati, inoltre, serbatoi di accumulo per il riutilizzo, ad uso irriguo o comunque non potabile, delle acque bianche.

.... Indice di Permeabilità territoriale SPT D3.5 A: 36%

SPT D3.5 B: 15%

.... 9) Zona D3.9

Almeno il 15% dell'area a piazzale dev'essere destinato a verde permeabile.

Art. 3.2.1 - Zone C - zone da edificare per destinazioni prevalentemente residenziali

.... a) zona C.1 Ponte Ronca

.... Prescrizioni particolari.

Almeno il 35% della superficie fondiaria ed almeno il 40% delle superficie territoriale dev'essere destinato a verde permeabile.

....b) zona C.2 Ponte Ronca

Rapporto di copertura = 40%

Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile.

Prescrizioni particolari:

Lo standard di Verde pubblico corrisposto dall'intervento si computa al netto delle aree occupate da strutture di mitigazione acustica e da dotazioni territoriali. In conseguenza a tale condizione il Verde pubblico potrà essere localizzato, compensativamente, nell'area immediatamente adiacente al comparto, comunque in misura non superiore al 40% dello standard di V1 dovuto.

.... c) zona C.4 Zola Capoluogo

.... Rapporto di copertura \leq 50%

Almeno il 35% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde privato.

Almeno il 35% della superficie fondiaria dev'essere permeabile

... e) zona C.6 Zola Capoluogo

La trasformazione dell'area prevede la realizzazione di:

.... Rapporto di copertura = 40%

Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile.

.... f) zona C.7 Zola capoluogo

.... Rapporto di copertura nei lotti di eventuale edificazione = 40%

Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile.

.... g) zona C.8 Osteria Nuova

.... Rapporto di copertura = 40%

.... Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile

.... h) zona C.9 Riale

.... Rapporto di copertura = 40%

.... Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile.

.... i) zona C.10 Riale

.... Rapporto di copertura = 40%

Almeno il 35% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile.

.... l) zona C.11 Rivabella

.... Rapporto di copertura = 40%

Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile.

.... m) zona C.12 Gessi

.... Rapporto di copertura = 50%

Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile.

.... n) zona C.13 Gessi

.... Rapporto di copertura = 50%

Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile.

Art. 3.2.2 - zone D2 - zone da edificare per destinazioni prevalentemente produttiva / terziaria / commerciale .

.... 1) Zona D2.1 zona industriale

.... Rapporto di copertura = 60%

Almeno il 15% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici dev'essere destinato a verde permeabile.

.... 3) Zona D2.3 - zona industriale

... Rapporto di copertura = 50%

Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinato a verde permeabile.

.... 4) Zona D2.4 - zona industriale

... Rapporto di copertura = 60%

Almeno il 15% della superficie fondiaria dev'essere destinato a verde permeabile.

.... 6) Zona D2.6 - Capoluogo

... Rapporto di copertura = 60%

Almeno il 15% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici dev'essere destinato a verde permeabile (sia pubblico che privato).

.... 7) Zona D2.7 - Zona industriale

... Rapporto di copertura = 60%

Almeno il 15% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici dev'essere destinato a verde permeabile .

.... 8) Zona D2.8 - Zona industriale

... Rapporto di copertura = 60%

Almeno il 15% dell'area fondiaria dev'essere destinato a verde permeabile.

.... 9) Zona D2.9 - Ponte Ronca.

Almeno il 15% dell'area fondiaria dev'essere destinato a verde permeabile.

.... 11) Zona D2.11 - Zona industriale

... Rapporto di copertura = 60%.

Almeno il 15% della superficie fondiaria dev'essere destinato a verde permeabile.

Art.3.3.2 b)- Zona agricola produttiva speciale, E1

In nessun caso il rapporto di copertura potrà superare il 50% dell'azienda ed almeno il 90% della superficie scoperta dovrà essere integralmente permeabile.

Art.5.1.1 - Indici e parametri urbanistici.

.... 8:Superficie Permeabile.

La superficie permeabile di un'entità fondiaria è la porzione di essa che viene lasciata priva di pavimentazioni o costruzioni che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere direttamente la falda.

Le superfici pavimentate con elementi alveolari posati a secco si considerano permeabili al 50%.

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.05.2006

Art. 112 - Salvaguardia e formazione del verde

In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde sono soggetti a tutela e controllo nel rispetto del vigente regolamento del verde; in via transitoria, in attesa del predetto regolamento si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Le alberature esistenti con circonferenza (misurata ad 1,0 ml dal colletto) superiore a 150 cm devono essere rigorosamente conservate insieme a tutte le alberature di pregio singole, in filare o in gruppo appositamente individuate negli strumenti urbanistici generali e/o attuativi o in eventuali specifici elenchi; per conservazione si intende il mantenimento sia degli organi epigei che dell'apparato radicale e, pertanto, su di essi sono ammessi unicamente gli interventi di difesa fitosanitaria. Il loro abbattimento pertanto potrà essere consentito solo in caso di pubblica sicurezza o di interesse pubblico, intendendo per tutto ciò anche cause di pubblico pericolo, di sicurezza e/o di malattia della pianta, o per altre motivazioni non di interesse pubblico purché la necessità dell'abbattimento venga confermata da apposita relazione a firma

di tecnico abilitato, mediante nulla-osta Comunale che verrà rilasciato su parere del competente Osservatorio regionale per le malattie delle piante. Gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti rispettando la presenza dei suddetti esemplari mantenendo una adeguata distanza di rispetto commisurata all'integrità sanitaria e visiva dell'esemplare o degli esemplari.

Su tutto il restante patrimonio arboreo si applicano le seguenti disposizioni:

a) è fatto divieto a chiunque, senza nulla-osta del Competente servizio Comunale di abbattere o danneggiare tutta la vegetazione arborea avente un diametro del tronco uguale o superiore a 10 cm (circonferenza 31,4 cm) rilevato a 1 m dal colletto.

b) è altresì vietato effettuare, senza nulla-osta Comunale, su tutta la vegetazione arborea:

b.1) interventi di potatura nel periodo compreso fra il 1 aprile ed il 30 settembre;

b.2) interventi di potatura che interessano branche e rami di diametro superiore a 7 cm; l'intervento di potatura deve essere effettuato unicamente praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali: tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno".

La proprietà del terreno su cui insistono gli esemplari arborei (aventi un diametro del tronco uguale o superiore a 10 cm rilevato a 1 m dal colletto) che si intendono abbattere o potare con modalità difformi da quelle più sopra descritte, deve presentare apposita comunicazione in carta libera, anche compilando l'apposito modulo prestampato.

La proprietà richiedente potrà procedere all'abbattimento o alla potatura quando siano decorsi 30 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione, significando l'assenza del provvedimento di nulla-osta, assenso a procedere.

Nei casi d'urgenza o nei casi in cui il Servizio competente ritenga necessario dettare apposite prescrizioni, sarà rilasciato formale provvedimento entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione; in tal caso il provvedimento espresso sarà soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di nuova costruzione, in accompagnamento al progetto edilizio, dovrà essere fornita anche la progettazione esecutiva degli spazi aperti, verde compreso. Le elaborazioni devono estendersi anche al rilievo vegetazionale dello stato precedente e contenere informazioni sulle condizioni vegetative degli esemplari.

Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime stabilite dagli strumenti urbanistici.

I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza nuove costruzioni interraste sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a 3 mq per albero e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

Distanze minime di impianto: ferme restando le disposizioni previste dal Codice Civile (artt. 892 e segg.) dal Codice della Strada, dalle norme ferroviarie, etc., occorre tenere presente le dimensioni che verranno raggiunte a maturità dall'albero di alto fusto al fine di prevenire successivi problemi che potrebbero insorgere per carenza di spazio ed individuare, pertanto, "un'area di pertinenza" delle alberature di alto fusto avente come centro il centro del tronco dell'albero ed una superficie di diametro pari al diametro della chioma dell'albero a maturità. È opportuno che tale "area di pertinenza" non venga edificata, impermeabilizzata e che non sia interessata da reti tecnologiche sotterranee.

Le nuove alberature è opportuno siano disposte in modo da creare degli spazi alberati compatti e comunque opportunamente collegati fra di loro.

Relativamente a siepi ed aiuole arbustive è opportuno che venga ad esse "dedicata" una superficie che consenta lo sviluppo con portamento e volume libero limitando al minimo gli interventi manutentori di taglio. 7. 8.

Premesso che la scelta degli alberi e degli arbusti nei nuovi impianti deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, è opportuno che la scelta delle specie avvenga secondo le indicazioni consigliate al comma seguente.

Sono consigliate tutte le essenze arboree ed arbustive che costituiscono le cenosi vegetazionali spontanee della fascia climatica dell'Appennino e della Pianura. Esse dovranno costituire almeno l'80% degli esemplari arborei messi a dimora.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale variante di assestamento 2001: testo controdedotto aggiornato adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 13.06.2001, controdedotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.04.2002, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 295 del 10.09.2002

Art.2.2.8 - Elementi di interesse storico-testimoniale-paesaggistico-ambientale .

1. Tutela di elementi di interesse storico-testimoniale-paesaggistico-ambientale, vale a dire l'insieme degli oggetti, a cui si farà in seguito riferimento, individuati nelle apposite tavole di PRG (scala 1:5.000);

.... f) Tutela delle alberature ornamentali, dei maceri e degli specchi d'acqua in Zona Territoriale extra-urbana.

.... Le alberature ornamentali, di alto fusto e gli equipaggiamenti arborei di pregio, a carattere non produttivo, fatti salvi impianti arborei storici, come le 'piantate', come individuati nell'apposito censimento e riportati nella tavole 'CENSIMENTO DI ALBERI, FILARI E ZONE NATURALISTICHE DI PREGIO' (tavole in scala 1:5.000), non possono essere abbattute se non su motivata richiesta rivolta al Sindaco, e comunque in attesa dell'adozione di apposito regolamento comunale del Verde, è fatto divieto di abbattere tutte le alberature con diametro superiore a 20 cm ad 1 ml da terra.

Nelle zone territoriali urbanizzate e da urbanizzare il Sindaco, in attesa dell'adozione del regolamento comunale del Verde può richiedere il ripristino di eguale massa arborea eventualmente abbattuta nell'ambito degli interventi edilizi consentiti attraverso strumenti urbanistici preventivi, sempre nell'area interessata dall'intervento.

Art.2.2.9 - Zone boscate.

1.Sono da considerare zone di tutela delle aree boscate le aree forestali identificabili come tali in base alle definizioni delle Prescrizioni di massima del regolamento di polizia forestale vigente individuate nella cartografia con la dicitura TB, ma presenti anche nelle zone E, F(esclusivamente per i parchi) TF, TP e TN. Ogni previsione dello strumento urbanistico che contrasti con le esigenze di tutela dell'integrità della destinazione d'uso di dette aree è superata da quanto precedentemente prescritto.

Art.2.2.10 - Zone di tutela paesistico ambientale di valenza comunale (TPA)

.... 2) sottozona TPA2 - Parco museale didattico.

Le sotto-zone individuate dal PRG quali zone "P" per parcheggi pertinenziali all'attività, in relazione al contesto ambientale circostante, devono essere realizzate con materiali drenanti e integralmente permeabili, le aree di parcheggio dovranno essere densamente alberate sia lateralmente che all'interno di esse, sulla compatibilità ambientale ed insediativa la Commissione Edilizia si esprime con parere vincolante.

La sistemazione delle aree di sosta dovrà prevedere opere di raccolta e allontanamento delle acque superficiali, essenzialmente meteoriche, provenienti dalle zone poste a monte di esse.

Le eventuali recinzioni dovranno essere a maglie di rete metallica plastificata di colore verde o marrone, opportunamente mimetizzate dalle piantumazioni arboree le quali saranno poste a doppio filare con interposte essenze arbustive di riempimento, tutte le essenze di tipo autoctono, dovranno essere concordate col competente servizio Ambiente.

I piazzali e i parcheggi, pubblici e privati, devono essere impermeabilizzati e le acque raccolte e trattate con vasche di prima pioggia.

Art. 3.1.2.1 - Zone vp - zone a verde privato di pregio.

.... Prescrizioni particolari

Non possono essere abbattuti alberi senza autorizzazione comunale, in caso di abbattimento o di avvizzimento le piante debbono essere sostituite.

Art. 3.2.2 - Zone D2 - zone da edificare per destinazioni prevalentemente produttiva / terziaria / commerciale .

.... 11) Zona D2.12 - Soggetta ad Accordo di Programma Zona industriale

.... PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La dotazione di Verde pubblico dovrà essere, essenzialmente, localizzata nell'ambito sud ovest del comparto al fine di garantire la realizzazione del varco ecologico previsto dalla Pianificazione sovraordinata (PTCP) e realizzata secondo le indicazioni contenute nella NTA specifica approvata con l'Accordo di Programma.

Il limite di altezza di ml. 10.50 potrà essere elevato fino al massimo di 15 m. anche per e per gli impianti o i reparti produttivi che richiedano, imprescindibilmente, dotazioni di altezza superiori; qualora tali elementi non siano espressamente individuati dal piano urbanistico attuativo, le soluzioni proposte saranno valutate al rilascio del titolo abilitativo dal Direttore d'Area competente, sentita la Commissione Consultiva Edilizia o la Commissione per la Qualità Ambientale e per il Paesaggio.

.... Dovrà essere prevista lungo tutto il perimetro del comparto una cortina alberata di protezione ed abbattimento rumore e polveri, per la mitigazione sonora e per la protezione dalle polveri degli insediamenti circostanti il comparto ed, in particolare per le preesistenze ad est, si prescrive fin dalla prima fase esecutiva la realizzazione di una cortina di verde perimetrale al comparto della profondità minima di m.6, da potenziare sul confine est a m.10 ml., ponendo in essere doppi filari di alberature a sviluppo piramidale e a fogliame permanente, interposti a cortine arbustive, impiegando esemplari di dimensioni e struttura già sviluppata, tali da garantire un immediato effetto mitigante..

Il piano urbanistico attuativo dovrà essere supportato dagli studi di sostenibilità ambientale per tutte le componenti su cui le attività, compreso l'accantieramento, sono destinate ad incidere. La presenza di industrie idroesigenti richiede la previsione di sistemi per il riciclo delle acque di lavorazione e l'approvazione degli eventuali emungimenti dalle acque sotterranee da parte dei Servizi competenti.

DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale variante di assestamento 2001: testo controdedotto aggiornato adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 13.06.2001, controdedotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.04.2002, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 295 del 10.09.2002

Art. 3.2.1 - Zone C - zone da edificare per destinazioni prevalentemente residenziali

.... h) zona C.9 Riale

.... Nel piano particolareggiato saranno contenute le indicazioni relative alle fasce di rispetto stradale ed alle misure relative all'abbattimento dell'inquinamento acustico ed atmosferico; le misure di tutela delle alberature, le misure di minimizzazione degli impatti visivi.

Art. 3.5.1-tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

Le presenti norme sono finalizzate alla tutela della salute e dell'ambiente in ordine alle emissioni elettromagnetiche.

.... Fino alla approvazione dei piani provinciali degli impianti, e all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale, ad ogni apparecchiatura o impianto generante campo elettromagnetico, ad esclusione degli impianti necessari all'attività degli Enti di cui al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 30/2000 si applicano le seguenti disposizioni:

1 - Impianti per emittenza radiotelevisiva

- Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale, produttiva o a servizi collettivi e nella fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro di tali ambiti, salvo che per i ponti radio e le installazioni assegnate dal piano nazionale delle frequenze.

- Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi pubblici urbani ed extraurbani, in zona di tutela TF, TB, TN, in aree sia pubbliche sia private destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali,

scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

- Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:

- a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
- b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
- c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
- d) di pregio storico, culturale e testimoniale.

d) destinati a qualsiasi uso o funzione che prevedano la permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore giornaliere.

- Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva possono essere autorizzati esternamente agli ambiti indicati ai punti precedenti ed al perimetro del territorio urbanizzato alla distanza minima di rispetto definita con direttiva regionale (300 m.), acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la Pianificazione Urbanistica Comunale.

La distanza reciproca degli impianti non può essere inferiore a 1000 m..

- L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti determina la costituzione di una fascia di rispetto inedificabile di profondità pari a quella richiamata al comma 4.

- Fino all'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella Pianificazione Urbanistica Comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 20 della L.R. 30/2000.

CLIMA ACUSTICO

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale variante di assestamento 2001: testo controdedotto aggiornato adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 13.06.2001, controdedotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.04.2002, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 295 del 10.09.2002

Art. 3.2.1 - Zone C - zone da edificare per destinazioni prevalentemente residenziali

.... 7. Sostenibilità relativamente all'impatto acustico da traffico: in tutte le zone previste dal presente articolo, il piano particolareggiato dovrà essere corredato da uno studio sull'impatto acustico da rumore che dimostri la sostenibilità dell'intervento, anche a seguito di eventuali opere di minimizzazione.

Prescrizioni particolari. Almeno il 35% della superficie fondiaria ed almeno il 40% delle superficie territoriale dev'essere destinato a verde permeabile.

Nel Piano Particolareggiato verrà prevista la realizzazione di una zona filtro, in ragione del contenimento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, sul lato ovest del comparto a confine con la zona destinata ad insediamenti produttivi.

.... a) zona C.1 Ponte Ronca

.... Nel Piano Particolareggiato verrà prevista la realizzazione di una zona filtro, in ragione del contenimento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, sul lato ovest del comparto a confine con la zona destinata ad insediamenti produttivi.